

**AREA ANAGRAFE ECONOMICA**

**SETTORE IMMISSIONE DATI E PRODOTTI REGISTRO  
IMPRESE**

***GUIDA ALLE PROCEDURE CONCORSUALI***

***Aggiornamento: novembre 2010***

**A cura di Giuseppe Galliano Responsabile del Settore Immissione dati e Prodotti R.I.**

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245  
Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



## Indice

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO .....</b>	<b>4</b>
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: L'IMPRENDITORE COMMERCIALE .....	4
PRESUPPOSTO OGGETTIVO: L'INSOLVENZA.....	5
<b>NASCITA DELL'IMPRESA AI FINI DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>CESSAZIONE DELL'IMPRESA: IPOTESI PARTICOLARI .....</b>	<b>6</b>
<b>CONSEGUENZE DELL'APERTURA DEL FALLIMENTO PER L'IMPREDITORE.....</b>	<b>6</b>
ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA .....	7
CONSEGUENZE DEL FALLIMENTO .....	7
FALLIMENTO DELLE SOCIETA' .....	11
<b>ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO IMPRESE .....</b>	<b>12</b>
DEPOSITO DEL RAPPORTO RIEPILOGATIVO EX ART. 33 L. FALL.....	13
VISURE E CERTIFICATI.....	13
<b>CHIUSURA DEL FALLIMENTO .....</b>	<b>14</b>
CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE .....	14
CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER LA SOCIETA' .....	15
<b>ESDEBITAZIONE.....</b>	<b>16</b>
<b>CASI DI RIAPERTURA DEL FALLIMENTO .....</b>	<b>16</b>
<b>REVOCA DEL FALLIMENTO E NULLITA' DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO.....</b>	<b>16</b>
<b>RIABILITAZIONE FALLIMENTARE .....</b>	<b>17</b>
<b>CONCORDATO FALLIMENTARE .....</b>	<b>19</b>
<b>CONCORDATO PREVENTIVO.....</b>	<b>20</b>
CONCORDATO PREVENTIVO IN GENERALE.....	20
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE NEL CONCORDATO PREVENTIVO EX D.LEGGE 35/2005 .....	21
<b>LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>22</b>
<b>AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE EX D.LGS. 270/1999 .....</b>	<b>24</b>
<b>ULTERIORI FATTISPECIE DI CUI VIENE DISPOSTA LA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO IMPRESE .....</b>	<b>25</b>

Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



## PREMESSA

Com'è noto, il D. Lgs. 09 gennaio 2006, n. 5, è entrato in vigore in data 16 luglio 2006.

Questo decreto ha completato il quadro normativo delle nuove disposizioni legislative in ambito fallimentare, iniziato con il D. L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.

Volendo brevemente sintetizzare il contenuto di queste norme, che non riguardano direttamente gli aspetti pubblicitari del registro imprese, si può osservare quanto segue.

Il D.L.35/2005, da un lato, ha modificato radicalmente la revocatoria fallimentare e la procedura di concordato fallimentare, dall'altro, ha introdotto l'accordo di ristrutturazione e la transazione fiscale, istituti assolutamente nuovi per la legislazione italiana.

Il D. Lgs. 5/2006, di più rilevante impatto modificativo, ha invece rivisitato i seguenti temi:

- la figura del piccolo imprenditore, come di seguito specificato (cfr. § 2.1);
- gli organi della procedura, disponendo
  - ❖ che le funzioni del curatore possano essere assunte anche da studi professionali associati e/o da società di professionisti,
  - ❖ che il comitato dei creditori possa partecipare attivamente alla procedura, potendo lo stesso avere competenza anche in tema di management dell'impresa,
  - ❖ che il giudice delegato assuma più che altro funzioni di vigilanza e controllo sullo svolgimento regolare della procedura, avendo solo più il potere –attivo- di autorizzare il programma di liquidazione;
- la disciplina dell'accertamento del passivo, semplificandone l'iter procedurale;
- i rapporti giuridici pendenti, snellendo i termini e la procedura;
- gli effetti personali del fallimento, abrogando il registro dei falliti e l'istituto della riabilitazione nonché prevedendo solo restrizioni della libertà di residenza e corrispondenza, ove necessarie alla procedura;
- l'istituto dell'amministrazione controllata, disponendone la sua abrogazione.

Questa novella ha infine introdotto l'istituto dell'esdebitazione, sulla cui base si permette al debitore di cancellare i debiti non soddisfatti a seguito della liquidazione del passivo, ove abbia collaborato con gli organi fallimentari e sussistano particolari requisiti di meritevolezza.

il **Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169**, concernente *“Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80”* ha apportato ulteriori importanti modifiche all'impianto dei procedimenti fallimentari, la cui entrata in vigore è stata il 1° gennaio 2008

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



## PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono duplici.  
Devono infatti essere presenti sia il presupposto soggettivo sia il presupposto oggettivo.

### ***PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: L'IMPRENDITORE COMMERCIALE***

Il primo consiste nella qualificazione di **imprenditore commerciale**, così come delineato dall'art. 2195 c.c. Trattasi di soggetto che svolge una o più delle seguenti attività:

1. attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
2. attività intermediaria;
3. attività di trasporto;
4. attività bancaria o assicurativa;
5. attività ausiliarie alle precedenti.

L'art. 1 della attuale Legge fallimentare esclude gli **enti pubblici** dall'assoggettamento della dichiarazione di fallimento.

La riforma ha inoltre introdotto una rilevante restrizione dell'area soggettiva di chi può incorrere in dichiarazione di fallimento.

A far data dal 1° gennaio 2008 sono infatti richiesti in via congiuntiva tre specifici requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore al euro 300.000,00;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore a euro 200.000,00;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro 500.000,00.

Questi limiti possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia.

E' stata inoltre esclusa l'indicazione che non può essere dichiarato fallito il piccolo imprenditore commerciale: anche questi può quindi essere dichiarato fallito, nel caso in cui vi sia la concorrenza delle tre circostanze sopra evidenziate.

Anteriormente alla riforma, la fattispecie circa la fallibilità del piccolo imprenditore è stata, come noto, a lungo affrontata e dibattuta in sede dottrinale e giurisprudenziale.

La definizione di piccolo imprenditore ai fini fallimentari è sempre stata oggetto di interpretazione dubbia in regime della normativa previgente. Con la riforma, invece, il nuovo art. 1 L.Fall. ha assunto contenuto di concreta definizione quantitativa.

Naturalmente la figura della **società semplice** esula dalla procedura fallimentare per natura: si tratta di società civile che, in quanto tale, non può essere impresa commerciale.

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



## ***PRESUPPOSTO OGGETTIVO: L'INSOLVENZA***

L'insolvenza è il secondo presupposto che deve sussistere al fine della dichiarazione del fallimento.

Essa si manifesta, secondo quanto dispone l'art. 5 della L.Fall., con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In questo senso potrebbe trattarsi di impresa che si trovi in stato di mancanza momentanea di liquidità, sebbene di per sé in attivo di bilancio.

A seguito della novella, la valutazione circa la sussistenza di questi requisiti viene effettuata dal Tribunale fallimentare, in forma collegiale, convocati il debitore, i creditori istanti il fallimento ed il pubblico ministero, ove sia stato quest'ultimo ad aver avviato la procedura. Si ha un'istruttoria pre-fallimentare, sulla cui base il Tribunale entra nel merito della situazione di insolvenza in modo più incisivo rispetto al passato in quanto effettua gli accertamenti ritenuti necessari, con ampia discrezionalità, nel caso concreto. E' inoltre previsto che le parti possano depositare documenti, memorie, relazioni tecniche nonché possano nominare consulenti tecnici.

Non è poi solo più sancito il semplice deposito in cancelleria delle scritture contabili in quanto queste sono sostituite, a seguito della novella, dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, il cui onere di deposito spetta al debitore.

Il Tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti e l'ammissione e l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

Inoltre il tribunale, ad istanza di parte, può emettere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa, che possono essere revocati o confermati con la sentenza dichiarativa di fallimento o con il decreto che rigetta l'istanza.

Viene escluso il fallimento nel caso in cui l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria pre-fallimentare è complessivamente inferiore a euro 30.000,00.

## ***NASCITA DELL'IMPRESA AI FINI DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO***

Al fine di poter verificare quando può essere emessa la sentenza di fallimento occorre distinguere tra impresa individuale e società e, all'interno di queste, tra società di persone e società di capitali.

Per l'impresa individuale infatti il momento determinante è l'inizio dello svolgimento dell'attività, sebbene sia difficile la sua perfetta individuazione. In dottrina sussistono varie teorie in merito (alcuni ritengono che l'attività inizi con l'acquisto di materie prime, altri con la semplice predisposizione dei locali, altri ancora con l'attribuzione della partita Iva etc.).

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



Naturalmente, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, l'imprenditore deve iscriversi nel registro imprese *ex art.* 2196 c.c.

Per le società di persone si tiene conto del momento in cui viene stipulato il contratto sociale mentre per le società di capitali si ha riguardo alla data di iscrizione nel registro imprese *ex art.* 2331 c.c. In quest'ultimo caso infatti l'iscrizione delle società di capitali nel registro imprese è una tipologia di pubblicità costitutiva (anche dopo la novella societaria) mentre per le società di persone trattasi di pubblicità dichiarativa.

Si ricorda, per completezza, che l'atto costitutivo delle società di persone deve essere depositato per l'iscrizione al registro imprese entro trenta giorni *ex art.* 2296 c.c. mentre per le società di capitali il termine è di venti giorni a norma dell'art. 2330 c.c.

Nell'eventualità in cui l'impresa non abbia provveduto a questo adempimento, qualora ne ricorrano i presupposti, si segnala la fattispecie al Giudice del Registro Imprese al fine di conseguire l'ordine di iscrizione d'ufficio dell'impresa *ex art.* 2190 c.c. nel registro imprese e, conseguentemente, di dare informazione del fallimento.

Infine –come meglio verrà specificato in seguito- la riforma societaria, entrata in vigore in data 1° gennaio 2004, non prevede più come ipotesi di scioglimento delle società di capitali l'apertura del fallimento.

## CESSAZIONE DELL'IMPRESA: IPOTESI PARTICOLARI

Gli artt. 10 e 11 L.FalL.prevedono due ipotesi particolari:

1. il fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'attività;
2. il fallimento dell'imprenditore defunto.

La nuova legge fallimentare, seguendo la giurisprudenza prevalente di cui al regime previgente, nonché aderendo alla decisione della C. Cost. 319/2000, ha disposto che sia l'impresa individuale sia l'impresa collettiva possano essere dichiarate fallite entro un anno **dall'avvenuta cancellazione dal registro imprese**, ove l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

In precedenza, stante il silenzio normativo in merito, la giurisprudenza affermava, in tema di società, che la cancellazione dal registro imprese valesse come presunzione di estinzione, vincibile con la prova di persistenza di rapporti pendenti.

Il secondo comma dell'art. 10 L.falL.dispone inoltre che sia comunque possibile dimostrare un diverso momento di effettiva cessazione dell'attività -da cui decorre il termine di cui sopra- per quanto riguarda l'impresa individuale e per le fattispecie di cancellazione d'ufficio dell'impresa collettiva (in ragione di un coordinamento con la disciplina della cancellazione d'ufficio disposta dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247).

Il fallimento dell'imprenditore defunto può essere dichiarato quando ricorrono le medesime condizioni di cui al fallimento dell'imprenditore cessato.

## CONSEGUENZE DELL'APERTURA DEL FALLIMENTO PER L'IMPREDITORE

Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)

## **ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA**

La nuova legge fallimentare prevede come modalità generale l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Mentre la precedente legge fallimentare prevedeva quest'istituto come modalità eventuale (art. 90 L.Fall.), oggi è disposto che già con la sentenza dichiarativa del fallimento possa essere autorizzato l'esercizio provvisorio, anche limitatamente a specifici rami di azienda. Successivamente, il giudice delegato può disporre, su proposta del curatore e dietro parere favorevole del comitato dei creditori, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche qui, se del caso, limitatamente ad alcuni specifici rami d'azienda (art. 104 L.Fall.).

La continuazione dell'attività è comunque, in ogni fase del procedimento, revocabile sia da parte del giudice delegato sia da parte del Tribunale.

L'esercizio provvisorio può essere attuato tramite l'affitto dell'azienda o di rami di essa ove appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di suoi rami (art. 104 bis L. Fall.)

Ai sensi dell'art. 104ter L. Fall. entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario il curatore deve predisporre un programma di liquidazione, quale atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, in cui tra le altre cose deve specificare l'opportunità dell'esercizio provvisorio dell'azienda o di suoi rami nonché l'opportunità di autorizzarne l'affitto.

Il programma, approvato dal comitato dei creditori, viene comunicato al giudice delegato che ne autorizza l'esecuzione.

Infine può aversi la vendita dell'azienda o dei suoi rami ai sensi degli artt. 105 e ss. L. Fall. Sia per la fattispecie di affitto di azienda sia per quella della vendita vi è un esplicito richiamo all'art. 2556 c.c., sulla cui base la relativa scrittura privata autenticata o atto pubblico devono essere depositati per l'iscrizione entro trenta giorni a cura del notaio rogante o autenticante.

Sebbene la normativa non disponga l'espressa pubblicità dell'esercizio provvisorio, si ritiene utile darne conoscenza ai terzi tramite il registro imprese ai fini di una coerente ed aggiornata informativa.

## **CONSEGUENZE DEL FALLIMENTO**

Il fallimento porta con sé varie conseguenze, di natura diversa a seconda che si tratti di impresa individuale o collettiva.

## **CONSEGUENZE PER L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE**

Se il fallimento viene dichiarato in capo all'imprenditore individuale, l'apertura della procedura comporta la cessazione dell'attività, salvo che venga autorizzato l'esercizio provvisorio *ex art.* 104 L.Fall.

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



E' prevista, in generale, la perdita dell'amministrazione dei propri beni a norma dell'art. 42 L.Fall., l'acquisizione alla procedura dei beni che pervengono durante il fallimento, salvo – a seguito della novella- che il curatore vi rinunci, dietro autorizzazione del comitato dei creditori, ove il costo da sostenere per il loro acquisto sia superiore al loro valore. Si ha inoltre il contemporaneo subentro nelle posizioni giuridiche da parte del curatore secondo il disposto degli artt. 43 e ss. L.Fall.

Attualmente sono sancite le sole limitazioni in ambito di corrispondenza, anche elettronica, per i rapporti concernenti la procedura fallimentare e limitazioni riguardanti la residenza ed il domicilio. Queste stesse limitazioni sussistono in capo agli amministratori e liquidatori delle imprese collettive dichiarate fallite.

E' stato, come noto, abrogato l'art. 50 L.Fall., in tema di pubblico registro dei falliti, e l'istituto della riabilitazione (su questo tema vedasi il § successivo), in relazione al fatto che principio cardine della riforma è l'eliminazione delle sanzioni personali del fallimento: il fallito viene considerato meritevole di una seconda opportunità.

Per quanto concerne il registro imprese, la notizia del fallimento viene inserita d'ufficio sulla posizione dell'impresa e sotto la posizione del titolare.

## **ATTIVITA' CONCESSE IN CAPO AL SOGGETTO FALLITO**

Dal punto di vista dell'eventuale svolgimento di attività commerciali da parte del soggetto fallito, occorre verificare se la relativa normativa prescriva o meno uno specifico divieto.

Poiché la novella ha disposto l'abrogazione integrale dell'istituto della riabilitazione, per i soggetti falliti successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni non vi è dubbio che la sola chiusura della procedura implichi la possibilità di intraprendere qualunque attività, anche qualora la normativa specifica disponga che debba essere nel frattempo intervenuta la riabilitazione.

Anche per i soggetti dichiarati falliti anteriormente alla riforma ormai è stata fatta chiarezza circa la norma applicabile.

La Corte Cost. con la sentenza n. 39/2008 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 143 L. Fall. nel testo vigente prima della riforma di cui al D. Lgs. 5/2006, con ciò ritenendo direttamente applicabile la nuova normativa anche nei confronti dei soggetti dichiarati falliti anteriormente alla riforma.

Si noti solo per completezza che la normativa in tema di commercio (D. Lgs. 114/1998) è stata espressamente prevista dall'art. 20 delle disposizioni transitorie della riforma: questa ha espressamente abrogato la norma che disponeva l'ottenimento della riabilitazione al fine del corretto inizio dell'attività.

L'esercizio di un'attività potrebbe altresì essere concessa in fase di procedimento fallimentare, tramite espressa autorizzazione del giudice fallimentare o del Tribunale.

Per questa fattispecie, la figura di socio d'opera, sebbene discussa, può ritenersi valida per l'ipotesi in cui gli altri soci siano a conoscenza della procedura fallimentare, ricadendo altrimenti nella possibile annullabilità del contratto di società per errore su qualità essenziali del soggetto contraente.

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)





In tutte queste ipotesi il soggetto deve procedere all'iscrizione dell'attività nel registro imprese entro trenta giorni dal suo inizio secondo il dettato dell'art. 2196 c.c.

In merito, si ritiene preferibile che venga aperta una nuova impresa anziché iscrivere la nuova attività sulla posizione già risultante dal registro imprese in quanto quest'ultima dovrebbe cessare in ragione del fallimento. Naturalmente, al fine dell'iscrizione, occorre allegare copia autentica dell'autorizzazione concessa dal giudice fallimentare o, se del caso, copia semplice del decreto di chiusura, qualora questo non sia ancora stata trasmesso d'ufficio dal Tribunale al registro imprese.

## SPECIFICHE DECADENZE

La dichiarazione di fallimento comporta la decadenza da eventuali cariche sociali rivestite dalla persona fisica all'interno di altre imprese.

Infatti – senza presunzione di esaustività- è previsto:

- **l'esclusione di diritto dalle società di persone ex artt. 2288, 2293, 2315 c.c.**, essendo questo istituto finalizzato alla liquidazione della quota ed alla realizzazione del credito relativo da parte del curatore. Si precisa che, nel caso di società composta da due soli soci, ulteriore conseguenza è lo scioglimento della stessa ove non venga ricostituita la pluralità entro sei mesi dall'apertura del fallimento (artt. 2272, n. 4, 2308, 2323 c.c.)
  - \* Modalità Registro Imprese: domanda informatica/telematica presentata da uno dei soci o dal fallito tramite modello S2 compilato esclusivamente negli estremi della domanda e dell'atto, indicando la data del fallimento, codice atto "A04", forma dell'atto "C" di comunicazione, data atto = data apertura del fallimento; modello "note" aggiunto specificando che trattasi di esclusione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di ..... con sentenza del .....; Int P di cessazione per il socio escluso; diritti di segreteria euro 90,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00
  
- **la decadenza dalla carica di amministratore di S.P.A e S.A.P.A.** (artt. 2382, 2387 e 2454 c.c.; nulla è disposto in merito agli amministratori di s.r.L.dalla novella societaria)
  - \* Modalità Registro Imprese: domanda informatica/telematica presentata da un sindaco, ove vi sia il collegio sindacale, altrimenti da un amministratore, tramite modello S2 compilato esclusivamente negli estremi della domanda e dell'atto, indicando la data del fallimento, codice atto "A07", forma dell'atto "C" di comunicazione; modello "note" aggiunto specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di ..... con sentenza del .....; Int P di cessazione per l'amministratore fallito; diritti di segreteria euro 90,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00
  
- **la decadenza dalla carica di amministratore di società cooperative e mutue assicuratrici che seguono la normativa in tema di s.p.a.** (artt. 2519 e 2547 c.c.)
  - \* Modalità Registro Imprese: domanda informatica/telematica presentata da un sindaco, ove vi sia il collegio sindacale, altrimenti da un amministratore, tramite modello S2 compilato esclusivamente negli estremi della domanda e dell'atto, indicando la data del fallimento, codice atto "A07", forma dell'atto "C" di comunicazione; modello "note" aggiunto specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di ..... con sentenza del .....; Int P di cessazione per l'amministratore fallito; diritti di segreteria euro 90,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



- la **decadenza dalla carica di sindaco di società di capitali** (artt. 2399, 2454 e 2477 c.c.)
  - \* Modalità Registro Imprese: domanda informatica/telematica presentata da un amministratore, tramite modello S2 compilato esclusivamente negli estremi della domanda e dell'atto, indicando la data del fallimento, codice atto "A08", forma dell'atto "C" di comunicazione; modello "note" aggiunto specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00
  
- la **decadenza dalla carica di sindaco di società cooperative e mutue assicuratrici** (artt. 2519 e 2547 c.c.)
  - \* Modalità Registro Imprese: domanda informatica/telematica presentata da un amministratore, tramite modello S2 compilato esclusivamente negli estremi della domanda e dell'atto, indicando la data del fallimento, codice atto "A08", forma dell'atto "C" di comunicazione; modello "note" aggiunto specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di ..... con sentenza del .....; Int P di cessazione per il sindaco fallito; diritti di segreteria euro 90,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00
  
- la **decadenza dalla carica di rappresentante comune degli obbligazionisti** *ex art. 2417 c.c.*
  - \* Modalità Registro Imprese: domanda informatica/telematica presentata da un amministratore, tramite modello S2 compilato esclusivamente negli estremi della domanda e dell'atto, indicando la data del fallimento, codice atto "A99", forma dell'atto "C" di comunicazione; modello "note" aggiunto specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di ..... con sentenza del .....; Int P di cessazione per il rappresentante fallito; diritti di segreteria euro 90,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00
  
- la **decadenza dalla carica di tutore di minore o di interdetto titolare di impresa commerciale** *ex artt. 350 e 424 c.c.*;
  - \* Modalità Registro Imprese: domanda cartacea tramite modello I2 compilato nel relativo riquadro e nel riquadro note, specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di ..... con sentenza del .....; modalità Fedra/telemaco: I2 compilato nel riquadro n. A indicando gli estremi della domanda, modello "note" aggiunto specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di ..... con sentenza del .....; Int P di cessazione per il tutore fallito; diritti di segreteria euro 23,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 18,00
  
- la **decadenza dalla carica di curatore di emancipato o di inabilitato titolare di impresa commerciale** *ex artt. 393 e 424 c.c.*
  - \* Modalità Registro Imprese: domanda cartacea tramite modello I2 compilato nel relativo riquadro e nel riquadro note, specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di ..... con sentenza del .....; modalità Fedra/telemaco: I2 compilato nel riquadro n. A indicando gli estremi della domanda, modello "note" aggiunto specificando che trattasi di cessazione a causa dell'apertura del fallimento n..... del Tribunale di ..... con sentenza del .....; Int P di cessazione per il curatore fallito; diritti di segreteria euro 23,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 18,00
  
- la **decadenza dalla carica di curatore fallimentare** *ex art. 28 L.Fall., nuova formula, ove si tratti di persona che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni e di commissario nelle procedure fallimentari, quali ad esempio, concordato* *ex art. 163 L.Fall.*(non più anche della procedura di amministrazione

Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



controllata, essendo stata la stessa completamente abrogata dalla novella) per il curatore fallito;

\* Nessuna modalità registro imprese: trattasi di comunicazione d'ufficio dal Tribunale fallimentare al registro imprese, da iscriversi d'ufficio, del decreto di surroga del curatore

- la **decadenza dalla carica di arbitro** ex art. 812 c.p.c.

\* Nessuna modalità registro imprese: trattasi di fattispecie interna alla procedura di arbitrato di cui nessuna norma prescrive l'iscrizione nel registro imprese

Naturalmente, alla decadenza dalla carica è da equipararsi l'**incapacità a svolgere le funzioni** sopra indicate e pertanto l'invalidità della relativa nomina.

## ***FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ'***

### **FALLIMENTO DI SOCIETÀ DI PERSONE E FALLIMENTO DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE**

Gli artt. 2308, 2323 c.c. in tema di s.n.c. e s.a.s., prevedono che il fallimento comporti lo scioglimento delle società.

Gli attuali artt. 147 e 148 L.Fall., disciplinano il fallimento del socio illimitatamente responsabile, in ragione del fallimento della società, nel seguente modo:

- recependo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, è stato espressamente previsto che possa essere socio a responsabilità illimitata, e come tale fallire, anche la società in nome collettivo, in accomandita semplice e quella per azioni (e non più solo una persona fisica), sempre che ricorrano alcune condizioni, quali: che non sia decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata (anche in caso di trasformazione, fusione e scissione), se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i predetti fatti –tramite iscrizione al registro imprese, sebbene non esplicitamente previsto- e l'insolvenza della società sia relativa a debiti esistenti alla data di cessazione della responsabilità illimitata;
- può essere dichiarato fallito anche chi risulta essere socio accomandante al momento della sentenza dichiarativa di fallimento se nell'anno precedente non era tale, anche solo di fatto;
- viene recepita la fattispecie giurisprudenziale di socio e società occulta.

In nessun caso, invece, il fallimento del socio comporta il fallimento della società a norma dell'art. 149 L.Fall.

Dal punto di vista registro imprese, la notizia del fallimento viene inserita d'ufficio, in tutti i casi previsti dalla legge, sulla posizione dell'impresa e, solo per le società di persone, anche sotto la posizione dei soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti.

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



## SOCIETA' DI CAPITALI

Per le società di capitali, l'art. 2484 c.c., come novellato, dispone che la società si scioglie nei casi previsti dalla legge, tra cui non è più prevista, a differenza di quanto disponeva la normativa precedente, la fattispecie fallimentare. Pertanto dal 1° gennaio 2004 l'apertura della procedura fallimentare non porta più con sé lo scioglimento della società di capitali. Si ha tuttavia l'obbligo per il curatore di chiedere la cancellazione dal registro imprese, come meglio si vedrà in seguito in tema di chiusura del fallimento (cfr., § 7.2).

## ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

L'attuale art. 17 L.Fall. dispone che il cancelliere trasmette d'ufficio al registro imprese l'estratto della sentenza ai fini della sua pubblicazione entro il giorno successivo al suo deposito in cancelleria. Precedentemente era entro il giorno successivo alla sua emanazione.

Questa norma inoltre dispone esplicitamente che si dia pubblicità della sentenza non solo da parte del registro imprese competente in ragione della sede legale dell'impresa, ma anche al registro imprese della provincia in cui la procedura è stata dichiarata aperta, così risolvendo il dibattito giurisprudenziale in tema di competenza della pubblicità del fallimento per il caso di sede legale non coincidente con la sede operativa/effettiva.

Sebbene l'art. 17 L.Fall. si esprima in termini di annotazione nel registro imprese, importante novità è l'estensione del principio di pubblicità dichiarativa - principio generale in tema di registro imprese *ex art. 2193 c.c.*- anche alla sentenza dichiarativa di fallimento.

L'art. 16 infatti estende a questa fattispecie l'opponibilità della sentenza nei confronti dei terzi dalla **data di iscrizione nel registro imprese**, fermo restando che per le parti in causa l'efficacia rimane in ragione del suo deposito in cancelleria.

Inoltre, la novella prevede la possibilità che la trasmissione avvenga per via telematica, con ciò estendendo alle procedure concorsuali quanto già ad oggi previsto per la presentazione da parte delle società di domande di iscrizione nel registro imprese.

L'iscrizione dei relativi dati viene pertanto effettuata d'ufficio e non dietro istanza di parte.

A seguito del recepimento dell'estratto fallimentare, l'ufficio registro imprese verifica la posizione dell'impresa fallita ed i relativi dati e procede ad iscrivere il contenuto della sentenza di fallimento sulla posizione dell'impresa risultanti dalla relativa visura; in caso di impresa individuale o di società con soci illimitatamente responsabili questi dati vengono inseriti anche sulla relativa posizione, ove il fallimento sia stato esteso anche alle persone fisiche.

L'esistenza di un'unità locale dell'impresa fallita non ha di per sé alcuna rilevanza e non implica alcun adempimento da parte del registro imprese, trattandosi di un dato R.E.A.

Allo stesso modo, non si inserisce la notizia relativa alla procedura fallimentare su soggetti che rivestono qualifiche R.E.A., quali ad esempio il delegato alla somministrazione, il preposto all'attività di commercio alimentare, il responsabile tecnico di particolari attività etc.

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



Anche per il procuratore non si procede a dare l'informazione in merito al suo personale fallimento, non essendo quest'onere prescritto da alcuna normativa e non essendo previste per questa figura specifiche decadenze o situazioni di incompatibilità.

### ***DEPOSITO DEL RAPPORTO RIEPILOGATIVO EX ART. 33 L. FALL.***

E' inoltre prescritto dal nuovo art. 33 L. Fall. che il curatore debba depositare presso il registro imprese il **rapporto riepilogativo** delle attività svolte, delle informazioni raccolte, accompagnato dal conto di gestione e delle eventuali osservazioni del comitato dei creditori, entro 15 giorni dal termine del deposito di queste ultime. E' un onere ripetuto nel tempo in quanto deve essere effettuato ogni sei mesi dall'avvenuta presentazione del rapporto sulle cause del fallimento. Si tratta, se non viene trasmessa d'ufficio dalla cancelleria fallimentare, di apposita istanza, da presentarsi per via telematica – obbligatoriamente telematica per le società- con le seguenti modalità:

\* Modalità impresa individuale: domanda informatica/telematica tramite modello I2 e modello note, il rapporto riepilogativo deve essere in originale o copia autentica notarile, codice atto A15 –Procedure concorsuali- diritti di segreteria euro 20,00 se inviata su supporto informatico; euro 10,00 se con modalità telematica;

\* modalità società: domanda telematica con modello S2, riquadro 20, codice atto A15 –Procedure concorsuali-, tipo documento R05 "Relazione di gestione", firma digitale del curatore o per copia conforme notarile, diritti di segreteria euro 20,00 se inviata su supporto informatico; euro 10,00 se con modalità telematica

In merito, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso parere in data 28/02/2008 circa la corresponsione dei diritti di segreteria di cui agli importi sopra indicati.

Per completezza si segnala che l'Agenzia delle Entrate, in data 04/12/2006, con prot. 954-172916/2006, rispondendo ad un interpello delle CCIAA, ha dichiarato che le varie istanze al registro imprese incombenti in capo al curatore sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo in quanto quest'organo processuale ha natura di pubblico ufficiale e trattasi di "*atti necessari e funzionali*" al procedimento.

### ***VISURE E CERTIFICATI***

Le notizie concernenti il fallimento, come già anticipato, risultano sulla posizione dell'impresa risultante dal competente registro imprese.

Sia sulla visura, anche in caso di visura ad uso interno, sia sul certificato vengono indicati gli estremi del provvedimento (le relative date, se trattasi di apertura della procedura, chiusura etc.).

Quanto detto riguarda la visura o il certificato nella forma ordinaria e storica.

Viene inoltre inserita sulla posizione la figura del curatore, organo centrale dell'amministrazione del patrimonio dell'impresa.

I relativi documenti sono archiviati otticamente. Pertanto, nel caso si volesse conoscere maggiormente il loro contenuto, occorre richiedere l'accesso ai documenti secondo le modalità ordinarie del registro imprese.

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



## CHIUSURA DEL FALLIMENTO

Anche per la chiusura della procedura è previsto l'obbligo di iscrizione nel registro imprese del relativo decreto secondo quanto prescritto dall'art. 17 L.Fall., stante l'espresso rimando da parte dell'art. 119 L.Fall.

Diverse sono le conseguenze della chiusura della procedura per l'imprenditore individuale e per le società.

La novella ha previsto come fattispecie di chiusura della procedura solo i casi in cui l'impresa non possa essere in alcun modo risanata e pertanto non possa essere "rimessa sul mercato".

Infatti, le casistiche di chiusura del fallimento *ex art.* 118 L.Fall. rimangono inalterate nei contenuti di cui ai punti 1 (mancata presentazione di domande di ammissione al passivo entro i termini), 2 (ripartizioni, anche prima della chiusura, di uguale ammontare dei crediti ammessi, o pagamento/estinzione di questi nonché dei debiti e spese in prededuzione) e 3 (compimento della ripartizione finale dell'attivo); viene invece modificato il punto 4 in cui si rileva l'inutilità della prosecuzione del fallimento in quanto non possono essere soddisfatti, neppure in parte, i crediti concorsuali ed i prededucibili nonché le spese relative alla procedura.

Circa l'inserimento dei dati registro imprese, si dà notizia -d'ufficio- della chiusura sulla posizione dell'impresa nella relativa trascrizione, mentre sulla posizione (visura e/o certificato successivo) viene cancellata l'annotazione dell'apertura del fallimento, rimanendone traccia solo nella relativa trascrizione.

### **CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE**

Per l'impresa individuale la chiusura della procedura comporta il riacquisto delle capacità patrimoniali *ex art.* 120 L.fall.: l'imprenditore può iniziare una nuova attività, anche la medesima che stava svolgendo al momento della dichiarazione di fallimento

Naturalmente, se l'imprenditore volesse cessare l'impresa definitivamente dal registro delle imprese deve presentare la relativa istanza di cancellazione (modello I2), attualmente potendo scegliere tra modulistica cartacea e quella informatica/telematica.

In merito alla data di cessazione, si può presentare la seguente casistica:

- data di deposito in cancelleria del Tribunale fallimentare della sentenza di **apertura** del fallimento, ove non sia disposto l'esercizio provvisorio dell'attività;
- data di deposito in cancelleria del Tribunale fallimentare del decreto di **chiusura** del fallimento;
- un'eventuale **data anteriore, ma non più di un anno** dalla data di deposito della sentenza di apertura del fallimento (cfr. artt. 10 e 11 L.Fall.) o **intermedia** (tra le date relative all'apertura e alla chiusura del fallimento in caso di decreto di cessazione della continuazione dell'attività).

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)

## **CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER LA SOCIETA'**

Nel caso di fallimento di società di persone con conseguente fallimento dei soci illimitatamente responsabili, la chiusura del fallimento nei confronti di questi ultimi comporta l'applicazione nei loro confronti dell'art. 120 L. Fall. Anche per questi la chiusura del fallimento comporta, come per l'imprenditore individuale, la cessazione di tutte le incapacità derivanti dalla procedura fallimentare.

In genere, per tutte le società, occorre distinguere le fattispecie di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 118 L. Fall. da quelle previste dai nn. 3 e 4 del medesimo articolo.

Le prime due ipotesi comportano il ritorno *in bonis* della società a seguito della chiusura della parentesi fallimentare: da questo momento la società può riprendere la sua vita, salvo che naturalmente non voglia decidere –per una qualunque motivazione- di voler chiudere l'attività e di conseguenza di cancellarsi dal registro imprese.

Per le altre due ipotesi invece sebbene la riforma societaria (entrata in vigore in data 01/01/2004) all'art. 2448 c.c. non prevede più espressamente che il fallimento sia causa di scioglimento della società di capitali (diversamente da quanto disposto in ambito di società di persone, la cui disciplina è rimasta immutata; su questi temi cfr. § 5.3.1 e § 5.3.2), l'art. 118 ultimo comma L.Fall., introdotto dalla novella fallimentare, dispone che il curatore debba presentare istanza di cancellazione dell'impresa societaria dal registro imprese a seguito della chiusura della procedura per le ipotesi di cui ai numeri 3 e 4 del medesimo art. 118 L. Fall.

In merito il Ministro dello Sviluppo Economico ha precisato con parere del 28/02/2008 che devono essere corrisposti diritti di segreteria pari a euro 30,00.

La norma esplicita inoltre che la chiusura del fallimento della società implica *a contrariis* – vedasi l'art. 147 L.Fall.- la chiusura del fallimento per i soci illimitatamente responsabili, salvo che il fallimento del socio derivi da una sua posizione autonoma di imprenditore individuale. Pertanto, si procede a dare l'informazione della chiusura anche relativamente alla posizione di questi ultimi, inserendo sotto la persona i dati relativi al provvedimento .

\* ISTANZA DI CANCELLAZIONE Modalità Registro Imprese:

\* domanda telematica tramite modello S3, compilato al riquadro n. 06 per la cancellazione della società dal registro imprese a causa della chiusura della procedura fallimentare, causale della cancellazione "CF"; codice atto "A14"; modello "note" aggiunto specificando che trattasi cancellazione della società in ragione della chiusura della procedura fallimentare; diritti di segreteria euro 20,00 se inviata su supporto informatico; euro 10,00 se con modalità telematica

\* PREVIA ISTANZA DI SCIOGLIMENTO:

Si precisa che per le società di capitali, il cui fallimento sia stato dichiarato anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma societaria, nonché per le società di persone occorre che risulti agli atti del registro imprese lo scioglimento a causa dell'apertura del fallimento a decorrere dalla data di deposito della relativa sentenza in cancelleria.

\* Modalità Registro Imprese istanza di scioglimento: domanda informatica/telematica tramite modello S3, estremi domanda A13; forma C di comunicazione con l'indicazione della data del deposito della sentenza; riquadro B2 voce "altri motivi previsti dall'atto costitutivo o dal c.c." (ultima voce del riquadro B2);

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)





## ESDEBITAZIONE

Come più volte rilevato, a seguito della novella, gli effetti personali e patrimoniali non sono più ricollegati alla riabilitazione, istituto abrogato, ma derivano direttamente dalla chiusura del procedimento ex art. 120 L. Fall..

E' invece stato previsto l'istituto dell'esdebitazione volto, come previsto dall'art. 143 L. Fall., a dichiarare inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, qualora vi sia il concorso delle condizioni prescritte dall'art. 142 L. Fall.

Trattasi di fattispecie applicabile solo al fallito persona fisica che abbia tenuto un comportamento collaborativo con gli organi della procedura, durante il procedimento, nonché ove non abbia subito particolari condanne, quali la bancarotta fraudolenta etc dichiarata con sentenza passata in giudicato, tutte condizioni menzionate dall'art. 142 L. Fall.

Restano esclusi dall'esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa nonché i debiti da risarcimento danni da illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti.

L'esdebitazione può essere dichiarata dal Tribunale in sede di decreto di chiusura del procedimento oppure con decreto su presentazione di apposito ricorso da parte del debitore entro l'anno successivo.

Il decreto che accoglie l'esdebitazione, a norma dell'art. 144 L. Fall., produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori all'apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo: per questi l'istituto opera solo in ragione dell'eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

Non è sancita alcuna forma pubblicitaria di questi provvedimenti tramite il registro imprese

## CASI DI RIAPERTURA DEL FALLIMENTO

Il fallimento può essere riaperto nelle sole ipotesi prescritte dai nn. 3 e 4 dell'art. 118 L.Fall., entro cinque anni dal decreto di chiusura, perché solo per queste il legislatore ha previsto l'utilità di riaprire il procedimento a norma dell'art. 121 L.Fall.

Anche in questo caso, la relativa sentenza viene pubblicata secondo quanto già illustrato per la sentenza di apertura del procedimento, essendovi espresso rimando all'art. 17 L.Fall.

## REVOCA DEL FALLIMENTO E NULLITA' DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO

La sentenza di revoca del fallimento si ha qualora si accerti che il fallimento a suo tempo non doveva essere dichiarato. Si può citare come esempio il fallimento di un soggetto non imprenditore commerciale oppure ove si accerti il mancato concorso delle tre condizioni oggettive di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall. Essa può inoltre derivare dall'impugnazione del provvedimento a seguito di opposizione dell'interessato a norma dell'art. 18 L.Fall.

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)





Il caso di nullità della sentenza invece deriva da questioni processuali, rientrando nella fattispecie generale della nullità della sentenza sulla base di quanto disposto dal codice di procedura civile.

In entrambi i casi, comunque, si ha l'effetto di eliminare la sentenza di fallimento: la prima dal punto di vista sostanziale; la seconda dal punto di vista formale.

In ragione di ciò, sulla posizione dell'impresa vengono cancellate tutte le notizie riguardanti il fallimento. Naturalmente, qualora si tratti di impresa individuale o di società con soci illimitatamente responsabili, si procede a cancellare l'informazione anche relativamente a queste persone. Restano le trascrizioni che compaiono nella misura storica.

Merita precisare che, trattandosi di un provvedimento autonomo e successivo alla sentenza di fallimento, la visura storica riporta l'evasione dei relativi protocolli.

\* Non vengono qui di seguito specificate le modalità registro imprese in quanto trattasi di iscrizione effettuata d'ufficio.

## RIABILITAZIONE FALLIMENTARE

L'istituto della riabilitazione fallimentare -come sopra si diceva, § 5.2.1.- è stato completamente abrogato dalla riforma in conseguenza dell'eliminazione del registro dei falliti.

In ragione di ciò, per le procedure fallimentari aperte a far data dal 16 luglio 2006, la relativa chiusura implica la possibilità per il soggetto fallito di iniziare qualunque tipologia di attività, anche qualora la normativa specifica preveda la necessità di ottenere la sentenza di riabilitazione.

Non essendo prevista la retroattività della norma, il dubbio di prima applicazione della norma concerneva, per le procedure chiuse anteriormente all'entrata in vigore della stessa, se avesse dovuto applicarsi la normativa previgente o quella attuale.

In merito si segnalano i seguenti interventi.

In merito, il Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato in ordine all'interpretazione della portata applicativa dell'art. 47 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n° 5, che ha abrogato l'art. 50 del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, che istituiva il registro dei falliti, in data 19/03/2007 ha precisato quanto segue: *"L'art. 47 cit., nell'abrogare il precedente art. 50 del R.D. n° 267/1942, non ha previsto alcuna efficacia retroattiva della disposizione, né tantomeno il D. Lgs. n° 5/2006 contiene alcuna disciplina transitoria..."*

*Invero l'art. 150 ("disciplina transitoria") prevede solo che i ricorsi per dichiarazioni di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore, con ciò confermando la applicabilità ex nunc della nuova disciplina. Si ritiene, pertanto, che gli effetti delle sentenze dichiarative di fallimento già intervenute alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo continuino ad applicarsi secondo quanto indicato nella precedente disciplina, anche per ciò che attiene ai procedimenti per la cessazione delle incapacità civili stabilite dalla legge", con ciò sembrando concludere per la necessità del permanere dell'istituto della riabilitazione.*

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



Diversi sono stati invece gli interventi di interpretazione di alcuni tribunali italiani. Così, il tribunale di Alba, in data 15/12/2006, dietro apposita istanza di soggetto dichiarato fallito, ha rilevato quanto segue: *“Ritenuto che l’istituto della riabilitazione è stato abrogato dal D. Lgs. 9/1/2006, n. 5 con contestuale eliminazione altresì del pubblico registro dei falliti; che conseguentemente non può pronunciarsi la richiesta riabilitazione ma deve in ogni caso ordinarsi la cancellazione del nominativo dal pubblico registro dei falliti e la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento... ordina la cancellazione del nominativo dal pubblico registro dei falliti e dispone la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento. Dispone che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia comunicato al Registro Imprese per l’annotazione”*

Allo stesso modo il Tribunale di Asti, in data 31/01/2007, ha osservato: *“Visto il D.Lgs. 9/1/2006, n. 5 che ha abrogato l’istituto della riabilitazione e che non prevede più l’iscrizione del fallito nel registro dei falliti, né la stessa tenuta del registro da parte della Cancelleria Fallimentare ... considerato peraltro che coloro che sono stati dichiarati falliti in base alle norme anteriori, sino al 16/01/2006, sono stati iscritti e tuttora lo sono nel registro dei falliti, per cui si ritiene opportuno provvedere in via generale per tutti costoro; ritenuto che debba essere inviata segnalazione al Registro delle Imprese, il quale vorrà tenerne conto per ogni conseguente provvedimento di propria competenza; ... ordina l’immediata cancellazione dal registro dei falliti di tutti i nominativi che vi sono già sinora iscritti; dispone la comunicazione del presente decreto al Conservatore del Registro delle Imprese”.*

La Corte di Appello di Torino sembra aver fatto un passo ulteriore rispetto alle pronunce ora menzionate. La stessa ha infatti rilevato che – verificato in prima battuta che il Tribunale di Torino aveva ritenuto che per le procedure chiuse prima dell’entrata in vigore della riforma fosse ancora necessario ottenere la sentenza di riabilitazione per eliminare tutte le incapacità personali derivanti dal fallimento - l’istituto della riabilitazione continua a sussistere non per gli aspetti concernenti la possibilità di iniziare a svolgere nuova e diversa attività economica ma *«nel nuovo indirizzo adottato dal Tribunale –di Torino- si è posto in risalto come la reviviscenza, per le vecchie procedure, della riabilitazione, fosse ispirata all’intento di non danneggiare la posizione del fallito, rispetto al passato, in relazione ad alcune specifiche previsioni di legge, che prevedano benefici sicuramente non ricollegabili alla semplice chiusura della procedura, quali l’estinzione del delitto di bancarotta semplice, tuttora prevista dall’art. 241 L. Fall., o la non iscrizione della condizione di fallito nel casellario giudiziale. Proprio trattando di queste ultime disposizioni (artt. 23, 24, 26 e 28 del d.p.r. 14/12/02 n. 213) il Tribunale osservava che “non si tratta di norma che sanciscono incapacità del fallito, i cui effetti pregiudizievoli possano ormai ritenersi soggetti a cessazione con la sola chiusura della procedura, ma di previsioni che continuano a richiedere espressamente la riabilitazione civile per il conseguimento di un beneficio –nel caso la non menzione nel certificato del casellario- che non può ritenersi automaticamente acquisito per il solo effetto della abrogazione dell’art. 50 della legge fallimentare» ... di talché la ritenuta sopravvivenza dell’istituto della riabilitazione può determinare ora solo un ulteriore miglioramento della posizione del fallito, come si è detto specie in correlazione con la previsione dell’art. 241 L. Fall., con quelle attinenti il casellario giudiziale, ovvero per i profili di carattere morale che si possono ricollegare alla pronuncia stessa”.*

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



Pertanto il Tribunale ritiene che la riabilitazione sia utile per l'ottenimento di benefici non ricollegabili alla semplice chiusura della procedura, quali l'estinzione del delitto di bancarotta semplice ex art. 241 L.fall.o la non iscrizione della condizione di fallito nel casellario giudiziale.

Stanti tutti questi precedenti, si può pertanto concludere nel senso che anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla riforma si applichi il testo dell'art. 120 L. Fall., così come novellato.

Questa osservazione è altresì, come già anticipato in precedenza, dalla Corte Cost. con la sentenza n. 39/2008: questa decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 143 L. Fall. nel testo vigente prima della riforma di cui al D. Lgs. 5/2006, con ciò ritenendo direttamente applicabile la nuova normativa anche nei confronti dei soggetti dichiarati falliti anteriormente alla riforma.

## CONCORDATO FALLIMENTARE

Anche l'istituto del concordato fallimentare e la relativa disciplina sono stati modificati dalla riforma, sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale.

Volendo entrare nel merito dei soli aspetti concernenti la pubblicità tramite il registro imprese, si può evidenziare che è prevista la pubblicazione tramite trasmissione d'ufficio da parte dalla cancelleria del Tribunale dei seguenti provvedimenti:

- L'istanza può essere presentata dai creditori o da un terzo, semprechè la contabilità sia stata tenuta in modo tale da permettere la redazione di un elenco provvisorio del creditori mentre il debitore non può chiedere di essere ammesso alla procedura se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento ed entro due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo;
- Disposizioni regolamentari circa il corretto svolgimento della procedura ex artt. 124, 125, 128 L. Fall.;
- Il giudizio di omologazione del concordato fallimentare è stato radicalmente modificato così come disposto dall'art. 129 L.Fall., al pari del suo reclamo ex art. 131 L. Fall.;
- Il decreto di risoluzione del concordato implica la riapertura del fallimento a norma dell'art. 137 L.Fall.;
- Anche il provvedimento di annullamento del concordato ex art. 138 L.Fall. implica l'apertura del fallimento;

Inoltre, per il caso di proposta di concordato fallimentare da parte di società di capitali (spa, srl, sapa e coop.), la riforma ha previsto che la relativa decisione e/o deliberazione degli amministratori debba risultare da verbale redatto da notaio e che il medesimo sia iscritto nel registro imprese a cura del notaio rogante a norma dell'art. 2436 c.c. La domanda di iscrizione è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo.

modalità società: domanda telematica con modello S2, riquadro 20, codice atto A99, codice forma atto "P" indicando tutti gli estremi del verbale notarile; diritti di segreteria euro 90,00. Nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00.

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



Ai fini degli adempimenti pubblicitari, viene sancita l'iscrizione nel registro imprese d'ufficio tramite invio da parte della cancelleria fallimentari dell'estratto dei seguenti provvedimenti:

- il decreto di omologazione ex artt. 129 e 17 L. Fall.;
- il decreto emesso dal tribunale a seguito di opposizione al decreto di omologazione ai sensi dell'art. 129 ultimo comma L.Fall.;
- il decreto emesso dalla corte di appello a seguito di reclamo ex art. 131 ultimo comma L. Fall.;
- La sentenza che risolve o che annulla il concordato a norma rispettivamente degli artt. 137 e 138 L. Fall., nonché la successiva sentenza che viene emessa a seguito di eventuale reclamo nei confronti dei precedenti provvedimenti di risoluzione/annullamento.

## CONCORDATO PREVENTIVO

### *CONCORDATO PREVENTIVO IN GENERALE*

Mentre il concordato fallimentare opera già nell'ambito della procedura, essendo una possibile tipologia di chiusura della stessa a norma degli artt. 124 e ss. L.Fall., il concordato preventivo anticipa e tende ad evitare la dichiarazione di fallimento.

Le norme procedurali concernenti la domanda di concordato e successiva eventuale ammissione a questo procedimento sono state modificate dall'ultimo intervento di riforma della Legge Fallimentare (si rimanda agli artt. 160-163 L. Fall.).

L'art. 166 L. Fall. dispone che il decreto di apertura di concordato preventivo sia comunicato al fine della sua iscrizione dal Tribunale all'ufficio del registro imprese.

La norma in esame facendo riferimento all'art. 17 L. Fall. prevede come modalità di trasmissione del provvedimento la via telematica. Si ritiene tuttavia che finché le cancellerie dei tribunali non sono tecnologicamente organizzate sia comunque utilizzabile l'invio ordinario cartaceo.

Il medesimo decreto di apertura della procedura dispone la nomina del commissario giudiziale, organo deputato all'amministrazione della procedura.

Anche qui, come per il curatore, viene inserita la persona del commissario sulla posizione dell'impresa risultante dal registro imprese.

Occorre pubblicare nel registro imprese d'ufficio i seguenti provvedimenti:

- Il decreto di ammissione alla procedura ex art. 166 L. Fall.;
- Il provvedimento che revoca l'ammissione al concordato e contestualmente dichiara il fallimento a norma dell'art. 173 L. Fall.;
- il decreto del Tribunale che omologa la procedura ex art. 180 L.Fall.;
- il provvedimento di risoluzione del concordato e contestuale dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 186 L.Fall.;
- il provvedimento di annullamento del concordato ex art. 186 L.Fall., in quanto anch'esso implica l'apertura del fallimento.

Sebbene l'art. 185 comma L. Fall. non preveda espressamente la pubblicazione del decreto di esecuzione del concordato preventivo, facendo rimando solo al 2° comma dell'art. 136 L.Fall., si ritiene opportuno che questo decreto venga comunque reso noto ai terzi tramite il registro imprese, a seguito di comunicazione della cancelleria.

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



Infine per quest'istituto è prevista la pubblicazione nel registro imprese della sentenza di appello che ha deciso circa l'impugnazione del provvedimento che omologa o respinge il concordato preventivo a norma dell'art. 183 L. Fall.

\* Si precisa che non vengono qui di seguito specificate le modalità registro imprese in quanto trattasi di iscrizione effettuata d'ufficio.

L'art. 161 della L. Fall. prevede che la domanda di concordato preventivo nel caso delle società sia approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152. La domanda di concordato preventivo è proposta con ricorso al Tribunale e comunicata al Pubblico Ministero, ma non ne è previsto il deposito al Registro delle imprese, in quanto il richiamo all'articolo 152 è limitato alle modalità di approvazione e sottoscrizione della domanda e non riguarda le modalità della sua pubblicità. Pur non essendovi unanimità di pareri sulla questione, l'Ufficio del Registro delle imprese di Torino segue l'indicazione formulata dal proprio Giudice del Registro che si è espresso nel senso di non ammettere l'iscrivibilità di tali atti.

Infine, l'art. 182 prevede che possa essere disposta la vendita dell'azienda o di rami di essa. In questo caso, poiché vi è l'esplicito rimando agli artt. 105 e segg. L. Fall., si ha l'onere pubblicitario in capo al notaio secondo le modalità prescritte dall'art. 2556 c.c., come sopra evidenziato in ambito di esercizio provvisorio dell'impresa.

### ***ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE NEL CONCORDATO PREVENTIVO EX D.LEGGE 35/2005***

Il D. Legge 35/2005 ha introdotto la figura dell'accordo di ristrutturazione a norma dell'art. 182 *bis* L.Fall.

Esso prevede che il debitore può concludere con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti un accordo di ristrutturazione dei debiti.

A questo accordo, ai fini del deposito in cancelleria fallimentare, deve essere allegata una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità della proposta, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

Esso deve essere pubblicato nel registro imprese: trattandosi di accordo stragiudiziale, la relativa pubblicità è a seguito di istanza dell'interessato.

La sua efficacia è dal giorno della pubblicazione nel predetto registro.

Naturalmente, la relazione dell'esperto è da considerarsi parte integrante dello stesso e pertanto deve essere allegata alla domanda di iscrizione dell'accordo.

\* Modalità impresa individuale: domanda cartacea in bollo tramite modello I2 e modello note, diritti di segreteria euro 23,00; in caso di domanda telematica diritti di segreteria euro 18,00

\* modalità società: domanda informatica/telematica in bollo con modello S2, riquadro 20, codice atto A15 -Procedure concorsuali-, allegato: copia conforme notarile cartacea/informatica dell'accordo stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata del contratto di ristrutturazione unitamente alla

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



relazione dell'esperto; firma digitale del debitore, diritti di segreteria euro 90,00; nel caso di domanda informatica i diritti di segreteria sono pari a euro 120,00;

## LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

In ambito di liquidazione coatta amministrativa l'art. 200 L. Fall. dispone che *"se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e controllo salvo per il caso previsto dall'art. 214"*.

Conseguentemente, sulla posizione registro imprese, dalla data del relativo provvedimento si procede d'ufficio:

- 1) ad iscrivere la persona del commissario liquidatore;
- 2) a cessare i sindaci
- 3) ad iscrivere nei poteri degli amministratori, o dei liquidatori (nel caso di liquidazione volontaria preesistente alla liquidazione coatta amministrativa), la dicitura *"l'organo amministrativo conserva i poteri di cui all'art. 214 L. Fall."*

In costanza di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 214 L. Fall. *"L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il consiglio di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'art. 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di società. La proposta di concordato è depositata presso la cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese"*.

La proposta di concordato deve essere depositata presso il Registro delle imprese a cura del proponente sulla posizione r.e.a. dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa indipendentemente da quale sia la qualificazione soggettiva del proponente: l'impresa stessa, uno o più creditori, un terzo. Siamo pertanto in presenza di una procedura che si avvia ad istanza di parte e per la quale valgono le regole generali per la presentazione delle pratiche al registro delle imprese.

Nel caso in cui il proponente sia una società valgono le disposizioni di cui all'art. 152 L. Fall.: la proposta concordataria è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società e, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, deve

- a) nel caso delle società di persone: essere approvata dai soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
- b) nel caso di società di capitale e cooperative: essere deliberata dagli amministratori.

Nel caso di cui alla lettera b) la deliberazione (o decisione in caso di organo amministrativo monocratico) deve risultare da atto notarile depositato ed iscritto a norma dell'art. 3436 c.c.

Tuttavia non ostante il richiamo alla procedura del concordato fallimentare (art. 154 L. Fall.), nel caso della proposta di concordato per un'impresa assoggettata a liquidazione

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)





coatta amministrativa vi è una differenza significativa: la proposta di concordato perché sia considerata valida deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza.

La sussistenza di tale autorizzazione è quindi una condizione affinché si possa dare pubblicità alla proposta di concordato attraverso il Registro delle imprese. In questo senso è necessario che nella relativa pratica di deposito presso l'ufficio camerale venga fornita evidenza dell'avvenuta autorizzazione, se non attraverso allegazioni di specifica documentazione almeno attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che può essere resa nell'apposito modello note presente nella modulistica del Registro delle imprese.

Con riferimento all'applicazione dei diritti di segreteria si pone il quesito se l'adempimento nei confronti del Registro delle imprese previsto dall'art. 214 sia relativo ad un procedimento di deposito in senso stretto oppure ad un procedimento di iscrizione. Nel caso in cui il proponente sia una società di capitali od una cooperativa non vi è alcun dubbio, stante il richiamo all'art. 2436 che disciplina un procedimento di iscrizione a tutti gli effetti, al cui interno il deposito dell'atto notarile è solo un aspetto infraprocedimentale. Qualche dubbio potrebbe venire qualora il proponente fosse un soggetto diverso dai precedenti. Tuttavia, anche se la norma utilizza espressamente il termine di "deposito", secondo l'interpretazione corrente presso il Registro delle imprese di Torino, non si può applicare la voce 3 della tabella A del decreto del 02/12/2009, la cui nota contiene un elenco tassativo e non esemplificativo, per cui non può trovare applicazione altro che la voce 1 della tabella A relativa alle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione.

Pertanto la presentazione al Registro delle imprese della proposta di concordato comporta il pagamento di diritti di segreteria pari a 120,00 euro se la pratica è presentata su supporto informatico digitale e 90,00 euro se la pratica è presentata con modalità telematica.

La pratica inoltre è soggetta ad imposta di bollo, secondo i criteri che sono riportati al termine della presente guida.

Vi è poi un esplicito rimando agli artt. 129, 130 e 131 L. Fall. sulla cui base occorre iscrivere d'ufficio nel registro imprese il provvedimento di omologazione e l'eventuale decreto emesso a seguito di reclamo nei confronti del decreto di omologa.

\* Si precisa che non vengono qui di seguito specificate le modalità registro imprese in quanto trattasi di iscrizione effettuata d'ufficio.

Quando il concordato diverrà efficace l'organo amministrativo rientrerà in possesso dei suoi poteri al fine di dare esecuzione al concordato stesso sotto la vigilanza del commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza.

Anche il provvedimento che risolve il concordato deve essere pubblicato nel registro imprese, stante il rimando da parte dell'art. 215 all'art. 137 L. Fall.

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



## AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE EX D.LGS. 270/1999

Sebbene non si voglia qui affrontare il tema dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma del D. Lgs. 270/1999, si segnala che questa procedura ha in qualche modo anticipato il contenuto della riforma fallimentare di cui al D.Lgs.5/2006.

Infatti, già questa procedura tende al risanamento dell'impresa, contrariamente a quanto previsto dalle precedenti disposizioni fallimentari dove la finalità era quella di eliminare dal mercato le imprese insolventi.

Per questa procedura assumono posizione centrale le figure del commissario giudiziale e del commissario straordinario.

Viene disposto infatti che

- con la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, il Tribunale stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30, è lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale (art. 8 decreto)
- l'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, può essere disposto dal Tribunale con successivo decreto (art. 19 decreto);
- parimenti, l'art. 32 prevede che *"con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il Tribunale adotta o conferma i provvedimenti opportuni al fine della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina del commissario straordinario"*;
- il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa ... (art. 40 decreto);
- con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale (art. 38 decreto).

Da quanto qui brevemente illustrato, si nota come queste figure (commissario giudiziale e commissario straordinario), come già brevemente evidenziato per la liquidazione coatta amministrativa, assurgono a organi non solo della procedura ma anche dell'impresa stessa.

Dal punto di vista registro imprese, pertanto, si procede d'ufficio non solo ad inserire i dati relativi al provvedimento sulla posizione dell'impresa ma anche a cessare gli organi di amministrazione e rappresentanza della società a seguito della nomina del commissario straordinario o, se del caso, anche anteriormente, qualora così disponga la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

\* Si precisa che non vengono qui di seguito specificate le modalità registro imprese in quanto trattasi sempre di iscrizione effettuata d'ufficio.

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)





## ULTERIORI FATTISPECIE DI CUI VIENE DISPOSTA LA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

La riforma prevede che debbano essere iscritti su istanza di parte- oltre al rapporto riepilogativo delle attività svolte ex art. 33 L.Fall., alla cancellazione della società dal registro imprese a seguito di chiusura del fallimento a norma dell'art. 118, n. 3 e 4 L.Fall.e agli accordi di ristrutturazione ex art. 182**bis** L.Fall., di cui si è parlato negli appositi paragrafi- anche i seguenti istituti:

il contratto di affitto di azienda ex art. 104bis L.Fall.

la vendita del complesso aziendale o di suoi rami a norma dell'art. 105 L.Fall.

Per entrambe le fattispecie il soggetto obbligato alla presentazione dell'istanza è il notaio e le forme prescritte per l'atto sono quelle di cui all'art. 2556 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

\* Modalità impresa individuale: domanda cartacea in bollo tramite modello TA, diritti di segreteria euro 23,00 (se pratica cartacea) e euro 18,00 (se pratica informatica/telematica);

\* modalità società: domanda informatica/telematica in bollo con modello TA, diritti di segreteria euro 50,00 (se pratica informatica) e euro 30,00 (se pratica telematica).

Inoltre, è prevista la pubblicità della vendita delle quote di SRL di cui all'art. 106 L.Fall., per la quale il soggetto obbligato alla presentazione dell'istanza è il notaio e le forme prescritte per l'atto sono quelle di cui all'art. 2471 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

\* modalità società: domanda informatica/telematica in bollo con modello S6, diritti di segreteria euro 120,00 (se pratica informatica) e euro 90,00 (se pratica telematica); se interessa una società cooperativa sociale i diritti di segreteria sono ridotti alla metà.

### 1. Eventi che devono essere iscritti **d'ufficio (\*)**:

*(\*) dopo la riforma, l'iscrizione nel registro delle imprese assume efficacia dichiarativa*

Tipo evento	Soggetto tenuto alla comunicazione	Allegati	Note
Apertura fallimento (art. 17	Cancelliere	Sentenza del Tribunale	

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



L.F.)			
Riapertura del fallimento (art. 121 L.F.)	Cancelliere	Sentenza del Tribunale	
Revoca del fallimento (art. 18 L.F.)	Cancelliere	Sentenza del Tribunale	
Nomina nuovo curatore (sostituzione o revoca) artt. 37 e 37-bis L.F.	Cancelliere	Decreto del Tribunale	La normativa non prevede uno specifico onere di pubblicità di questo evento, ma esso si ritiene necessario ai fini di una coerente ed aggiornata informazione ai terzi
Esercizio provvisorio dell'impresa: autorizzazione – continuazione – cessazione (art. 104 L.F.)	Cancelliere	Sentenza del Tribunale (in sede di dichiarazione del fallimento)  Oppure successivamente e  Decreto del Giudice delegato	La continuazione temporanea può essere anche limitata a specifici rami d'azienda e deve essere fissata la durata. La normativa non prevede uno specifico onere di pubblicità di questi eventi, ma essa si ritiene necessaria ai fini di una coerente ed aggiornata informazione ai terzi
Chiusura del fallimento (art. 119 L.F.)	Cancelliere	Decreto del Tribunale	
Omologa del concordato <i>fallimentare</i> (art. 129 L.F.)	Cancelliere	Decreto del Tribunale	
Esecuzione del concordato <i>fallimentare</i> (art. 136)	Cancelliere	Decreto del Giudice delegato	
Risoluzione del concordato <i>fallimentare</i> (art. 137 L.F.) e conseguente riapertura del fallimento	Cancelliere	Decreto del Tribunale	Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo
Annullamento del concordato <i>fallimentare</i> (art. 138 L.F.) e conseguente riapertura del fallimento	Cancelliere	Decreto del Tribunale	Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo
Chiusura del fallimento per	Cancelliere	Decreto del	

Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



definitività del decreto di omologazione del concordato <i>fallimentare</i> (art. 130 L.F.)		Tribunale	
Ammissione alla procedura di concordato preventivo (artt. 163 e 166 L.F.)	Cancelliere	Decreto del Tribunale	Nel decreto è contenuta la nomina del commissario giudiziale
Omologa del concordato preventivo (art. 180 L.F.)	Cancelliere	Decreto del Tribunale	
Sentenza di accoglimento o di rigetto ad appello contro la sentenza di omologazione (art. 183 L.F.)	Cancelliere	Sentenza del Tribunale	
Risoluzione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento (art. 186 L.F.)	Cancelliere	Decreto del Tribunale	
Annullamento del concordato preventivo e dichiarazione del fallimento (art. 186 L.F.)	Cancelliere	Decreto del Tribunale	
Esecuzione del concordato preventivo (art. 185 L.F.)	Cancelliere	Provvedimento del Giudice delegato (che ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche ecc...)	Anche in questo caso non è prevista espressamente la comunicazione del provvedimento al registro delle imprese: l'art. 185 rinvia esclusivamente al 2° c. dell'art. 136, e non all'ultimo comma, nel quale si prevede la pubblicazione nel RI del provvedimento del giudice delegato

## 2. Eventi che devono essere iscritti su istanza di parte:

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



Tipo evento	Soggetto tenuto all'istanza	Modulistica (da presentare in via telematica)	Diritti segreteria	Allegati/Note
Rapporto riepilogativo delle attività svolte dal curatore (art. 33 L.F.) <i>La trasmissione di questo rapporto e degli allegati deve avvenire nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del Tribunale.</i>	Curatore	<b>Impresa indiv.:</b> mod. I2 con estremi impresa e modello NOTE <b>Società:</b> mod. S2 – riquadro 20 (Fedra o programmi compatibili)	Impr. Ind./società: euro 20,00 se inviata su supporto informatico; euro 10,00 se con modalità telematica	Copia del <b>rapporto</b> , completo del <b>conto di gestione</b> e delle <b>eventuali osservazioni</b> del comitato dei creditori: si allega nel <u>modello di riepilogo</u> (RP) il <u>documento</u> con la relazione nei formati previsti (PDF, TIF, TXT) con firma digitale del curatore. Si utilizza il codice atto <b>A15</b> – Procedure concorsuali–allegato: relazione di gestione
Cancellazione dal registro delle imprese <b>delle società</b> a seguito di chiusura del fallimento (art. 118 L.F.)	Curatore	<b>Società:</b> mod. S3  (Fedra o programmi compatibili)	Società: euro 20,00 se inviata su supporto informatico; euro 10,00 se con modalità telematica	Si tratta di una competenza nuova per il <b>curatore</b> , il quale potrà, per i fallimenti pronunciati dopo l'entrata in vigore della riforma, cancellare la società presentando la relativa istanza al R.I. Vale solo per <b>le società</b> , non per le imprese individuali, che potranno semmai essere cessate dallo stesso imprenditore.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.)	Debitori (titolare – soci - legali rappr.)	<b>Impresa indiv.:</b> mod. I2 con estremi impresa e modello NOTE <b>Società:</b> mod. S2 – riquadro 20 (Fedra o programmi compatibili)	Impr. Ind.: E. <b>23,00</b> (cartaceo) E. <b>18,00</b> (Inf./telem.)  Società: E. <b>120,00</b> ( <b>pratica informatica</b> )  E. <b>90,00</b> (pratica telematica)	L'iscrizione nel reg. imprese ha effetti dichiarativi: i creditori ed ogni altro interessato possono proporre <b>opposizione entro 30 gg. dall'iscrizione.</b> Occorre allegare copia - firmata digitalmente - del contratto stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio, che ne potrà rilasciare copia

Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245

Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)



				conforme informatica.
Contratto d'affitto d'azienda (art. 104-bis L.F.)	Notaio	Modello TA	Impr. Ind.: E. <b>23,00</b> (cartaceo) E. <b>18,00</b> (Inf./telem.)  Società: E. <b>50,00</b> <b>(pratica informatica)</b> E. <b>30,00</b> (pratica telematica)	Il contratto d'affitto deve essere stipulato dal Curatore nelle forme previste dall'art. 2556 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata)
Vendita del complesso aziendale o di suoi rami (art. 105 L.F.)	Notaio	Modello TA	Impr. Ind.: E. <b>23,00</b> (cartaceo) E. <b>18,00</b> (Inf./telem.)  Società: E. <b>50,00</b> <b>(pratica informatica)</b> E. <b>30,00</b> (pratica telematica)	Il contratto di vendita deve essere stipulato dal Curatore nelle forme previste dall'art. 2556 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata)
Vendita delle quote di SRL (art. 106 L.F.)	Notaio	Modello S6	E. <b>120,00</b> <b>(pratica informatica)</b> E. <b>90,00</b> (pratica telematica)	La vendita delle quote da parte del Curatore deve rispettare la forma prevista dall'art. 2471 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata)
Proposta di concordato (art. 152 L.F.) <i>solo per srl, spa, sapa e coop.</i>	Notaio	Modello S2 riquadro 20 (Fedra o programmi compatibili)	E. <b>120,00</b> <b>(pratica informatica)</b> E. <b>90,00</b> (pratica telematica)	La decisione o deliberazione <b>degli amministratori</b> deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro imprese a norma dell'art. 2436 c.c. Si utilizza il <b>codice atto A99</b>
Proposta di concordato (art. 124 L.F.)	Proponente	Modello S2 riquadro 20 (Fedra o programmi compatibili)	E. 120,00 (pratica informatica) E. 90,00 (pratica telematica)	<i>Solo per srl, spa, sapa e coop:</i> la decisione o deliberazione <b>degli amministratori</b> deve risultare da verbale redatto da notaio ed è iscritta nel registro imprese a norma dell'art. 2436 c.c.

Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino



Si ricorda che le istanze di parte, escluse quelle presentate dal curatore fallimentare, sono soggette all'imposta di bollo forfetaria, con i seguenti importi, escluse quelle per le quali il soggetto obbligato è il curatore:

- impresa individuale euro 17,50
- società di persone euro 59,00
- società di capitali euro 65,00

**Settore Immissione dati e prodotti R.I. - Camera di commercio di Torino**

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel +39 011 571 6431 Fax 39 011 571 6245  
Email [prodotti.ri@to.camcom.it](mailto:prodotti.ri@to.camcom.it) Web [www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)